

Ministero dell'Interno
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali

Unità di Missione istituita
con D. M. del 31 luglio 2010

Agenzia Segretari
gascp_aa
N. 0024644 (P)
del 31-05-2012

IL PRESIDENTE DELL'UNITÀ DI MISSIONE

Oggetto: permanenza in servizio dei segretari comunali e provinciali. Revoca della delibera del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali n. 6 del 26 gennaio 2009.

VISTO l'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e s.m.i., ai sensi del quale *“È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. [...]”*;

VISTA la delibera n. 125 del 16 ottobre 2008 con la quale il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha subordinato la permanenza in servizio dei segretari comunali e provinciali oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo al mantenimento della posizione di titolarità, prevedendone il collocamento d'ufficio in pensione nel caso di perdita di tale requisito;

ATTESO che lo stesso C.d.A., con successiva delibera n. 6 in data 26 gennaio 2009, ha precisato che per “mantenimento della posizione di titolarità” deve intendersi “mantenimento della posizione di titolarità nella medesima sede”;

VISTA la circolare UPPA prot. n. 11786 in data 22 febbraio 2011 recante *“Aggiornamenti alla nota circolare del 18/10/2010 n. 46078 [...]”* con la quale il Dipartimento funzione pubblica ha ribadito che per i trattenimenti in servizio è necessaria la preventiva autorizzazione da concedersi sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica;

VISTE le note prot. 60859 del 20 dicembre 2011 e prot. n. 9976 dell'8 marzo 2012 con cui il Dipartimento della Funzione pubblica ha precisato, in buona sostanza, che le richieste di autorizzazione ai trattenimenti in servizio presentati da questa Amministrazione devono tener conto delle disposizioni in materia pensionistica introdotte dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, comunicando di non poter autorizzare trattenimenti in servizio che non siano garantiti da “una titolarità di sede”;

Ministero dell'Interno
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali

Unità di Missione istituita
con D. M. del 31 luglio 2010

VISTA la circolare del Servizio studi e consulenza trattamento personale n. 2 dell'8 marzo 2012 con cui il Dipartimento della funzione pubblica in relazione all'introduzione della nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha fornito indicazioni interpretative per un'omogenea applicazione della disciplina in materia;

RITENUTO, pertanto, alla luce degli ultimi interventi normativi e interpretativi in materia costituenti elementi nuovi di valutazione rispetto a quanto in precedenza esaminato e procedimentalizzato, che, entro i limiti di età stabiliti dalla legge, non possa essere negato alle Amministrazioni locali di avvalersi della professionalità e dell'esperienza di segretari comunali e provinciali che, dopo essere stati autorizzati a permanere in servizio ai sensi del D.Lgs. n. 503/1992 e s.m.i., intendano proseguire il proprio percorso lavorativo in una diversa sede di segreteria;

VISTA la deliberazione del C.d.A. Nazionale dell'Agenzia n. 79/2009 con cui si è preso atto di un parere legale circa la non perentorietà del termine di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 e s.m.i.;

CONSIDERATO, inoltre, come rilevato anche dal Dipartimento della funzione pubblica con la citata nota dell'8 marzo scorso, che i tempi necessari al completamento del lungo e complesso iter del provvedimento di autorizzazione, in forma di decreto del Presidente della Repubblica, non consentirebbero l'adozione in tempo utile degli atti consequenziali da parte di questa *ex* Agenzia, qualora le istanze da parte dei segretari siano presentate eccessivamente a ridosso del compimento del limite di età previsto dalla vigente normativa;

RAVVISATA pertanto, l'esigenza che le manifestazioni di disponibilità finalizzate ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza in servizio siano presentate a questa *ex* Agenzia nazionale almeno dieci mesi prima del compimento del limite di età previsto dalla vigente normativa, salvo giustificato motivo;

CONSIDERATO che con legge n. 122/2010, di conversione del Decreto legge n. 78/2010, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è stata soppressa e, di conseguenza, sono decaduti gli organi di gestione (Consiglio di Amministrazione nazionale, Consigli di amministrazione delle sezioni regionali, Presidente, Vice Presidente);

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 31-ter e 31-septies dell'art. 7 del predetto decreto legge n. 78/2010, il Ministero dell'Interno succede, a titolo universale, alla predetta Agenzia;

VISTO, inoltre, l'art. 7, comma 31-quinquies, del citato decreto legge n. 78/2010, ai sensi del quale "*al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati*";

Ministero dell'Interno
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali

Unità di Missione istituita
con D. M. del 31 luglio 2010

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 31 luglio 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 3 agosto 2010 al reg. n. 10, foglio n. 30, con il quale è stata istituita nell'ambito del Gabinetto del Ministro un'Unità di Missione per assicurare la continuità delle attività della soppressa Agenzia;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Interno in data 3 agosto 2010, 23 dicembre 2010, 30 giugno 2011 e 16 dicembre 2011, concernenti il primo il conferimento e i successivi la proroga al Prefetto Dott. Umberto Cimmino, Presidente dell'Unità di Missione di cui al punto precedente, dell'incarico di svolgere, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività già facenti capo all'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2012, le attività gestionali dei soppressi organi dell'ex Agenzia;

VISTO il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001;

VISTI i successivi CC.CC.NN.LL. del 7 marzo 2008, 14 dicembre 2010 e 1° marzo 2011 che conferma la normativa giuridica del precedente contratto;

DECRETA

1. Di revocare la delibera n. 6 del 26 gennaio 2009, confermando, altresì, la delibera n. 125 del 16 ottobre 2008, entrambe adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
2. Per l'effetto, nel caso di accoglimento delle domande di trattenimento in servizio dei segretari comunali e provinciali, gli stessi potranno proseguire il servizio a condizione che permangano continuativamente nella posizione di titolarità, anche in un ente diverso.
3. I segretari interessati alla permanenza in servizio dovranno presentare a questa ex Agenzia Nazionale le manifestazioni di disponibilità finalizzate alla permanenza in servizio almeno dieci mesi prima del compimento del limite di età previsto dalla vigente normativa, salvo giustificato motivo.

IL PRESIDENTE
DELL'UNITÀ DI MISSIONE
Prefetto dott. Umberto Cimmino

